



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IL CREDITO AL CONSUMO INQUADRAMENTO GIURIDICO, TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO, INDICATORI FINANZIARI E STRUMENTI OPERATIVI

COMMISSIONE DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Delegata del Consiglio Venturi Laura - Coordinatore Chessa Filippo
Componenti Foglino Ezio, Gambarini Giovanna, Gasparini Ferruccio,
Gregorini Marco, Remonato Alessandro, Rivetti Diego

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Sommario

1. Inquadramento giuridico e tipologie di finanziamento
2. Caratteristiche dei principali indicatori finanziari relativi alle operazioni di credito al consumo
3. Le differenti tipologie di carte di credito
4. Riferimenti normativi e letture consigliate

---oOo---

1. Inquadramento giuridico e tipologie di finanziamento

1.1 Definizione

L'art. 121 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito TUB) definisce il *credito al consumo* come *“La concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

Più in particolare:

- l'art. 121, comma 1, lett. c), Capo II definisce il “contratto di credito” come *“il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”*;
- l'art. 121, comma 1, lett. d) Capo II definisce, invece, il “contratto di credito collegato” come *“un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*
 - *il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;*
 - *il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.”*

Il credito al consumo si distingue, pertanto, dalle altre forme di finanziamento per il fatto che non viene concesso per investimenti, ma per dilazionare i pagamenti e sostenere i consumi finanziando, cioè, la spesa corrente delle persone fisiche (che agiscono per scopi estranei dall’attività imprenditoriale o professionale) o delle famiglie sia l’acquisto diretto di beni o servizi (“contratto di credito collegato”) che per generiche esigenze di liquidità (“contratto di credito”).

---oOo---

1.2 Inquadramento giuridico

La normativa italiana oggi in vigore in materia di credito al consumo è di derivazione europea in quanto è stata introdotta nell’ordinamento con il recepimento di numerose Direttive susseguitesi negli anni.

La prima Direttiva recepita nel Nostro ordinamento è stata la 87/102/CEE del 22/12/1986 che aveva lo scopo di riavvicinare le legislazioni in materia di credito al consumo dei vari stati membri della CEE (Comunità Economica Europea – diventata poi nel 1992 Unione Europea (UE) con il Trattato di Maastricht).

Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva CEE sopra riportata con l’emanazione degli artt. 18-24 della Legge n. 142 del 19/02/1992.

La direttiva 87/102/CEE è poi stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 90/88/CEE del 22 febbraio 1990 e recepita nel nostro ordinamento nel D. Lgs. n. 385 del 1/09/1993 (meglio noto come T.U.B. Testo Unico Bancario) nel quale sono stati inseriti gli artt. da 18 a 24 della legge n. 142 del 19 febbraio 1992.

Il 16/02/1998 è stata, infine, emanata la Direttiva 98/7/CE che modifica la precedente Direttiva 87/102/CEE.

La Direttiva 98/7/CE è stata definitivamente abrogata con l’introduzione della Direttiva 2008/48 che ha introdotto significativi cambiamenti alla disciplina legislativa in materia di credito al consumo, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.

Al contempo, con il D.lgs. n. 206 del 06/09/2005, entrato in vigore il 23/10/2005, è stato pubblicato il Codice del Consumo con lo scopo di operare un riassetto della normativa a tutela del consumatore.

Il Codice del Consumo è di primaria importanza per la riorganizzazione della disciplina dei rapporti di consumo che, prima di esso, erano disciplinati da una legislazione frammentata in virtù del recepimento delle diverse Direttive comunitarie rilasciate in momenti temporali molto diversi. Gli articoli che interessano maggiormente la normativa della disciplina in analisi in questo elaborato sono gli artt. contenuti nel Capo II, Sezione I.

Va specificato che gli artt. 40,41 e 42 sono stati abrogati con dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. È rimasto l’art. 43 che, come riportato di seguito, enuncia: *“Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.”*

Per quanto riguarda la normativa del Codice del Consumo, quello che deve essere evidenziato, è che con il recepimento della Direttiva, con il D. Lgs. 141/2010 sono stati abrogati gli artt. 40-42 del Codice del Consumo.

Essendo la normativa che regola il credito al consumo molto frammentata (perché suddivisa tra il Codice del consumo e il T.U.B.), in questa sede verranno analizzati i cambiamenti che ci sono stati con l’introduzione e il recepimento nell’ordinamento italiano dell’ultima direttiva comunitaria: la Direttiva 2008/48.

La Direttiva 2008/48/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 141/2010, rappresenta uno dei pilastri del diritto europeo sul credito al consumo. Questa direttiva stabilisce principi per armonizzare le normative nazionali, garantendo che i consumatori ricevano informazioni chiare e siano tutelati in modo uniforme nell'intera Unione Europea.

Oltre a fornire una regolamentazione dettagliata del credito al consumo, ossia del finanziamento per acquistare beni e servizi personali per il cittadino e per la propria famiglia, il Codice del Consumo italiano (D. Lgs. 206/2005) è anche influenzato da un quadro normativo europeo che mira a tutelare in modo omogeneo i diritti dei consumatori negli Stati membri.

---oOo---

Tra i punti salienti rammentiamo:

- la trasparenza nelle informazioni precontrattuali che devono essere fornite su un modulo standard europeo, con dettagli su durata del contratto, tasso di interesse, spese e oneri aggiuntivi;
- la valutazione del merito creditizio in tema di solvibilità e capacità dei creditori di ripagare il credito;
- il diritto di recesso con la facoltà del consumatore di recedere entro 14 giorni senza penalità, rafforzando la protezione dalla conclusione di contratti indesiderati o eccessivamente onerosi;
- il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) che obbliga i finanziatori a comunicare chiaramente il tasso effettivo quale indicatore sintetico del costo complessivo del credito, rendendo confrontabili diverse offerte di finanziamento.
- i limiti soggettivi, atteso che il finanziamento può essere concesso al cittadino da una banca o da una società finanziaria autorizzata.
- i limiti oggettivi, atteso che il finanziamento può essere concesso da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 75.000,00.

Un altro aspetto importante riguarda la protezione dei dati dei consumatori, disciplinata dal G.D.P.R. (Regolamento 2016/679), che impone vincoli stringenti sull'uso dei dati personali in ambito creditizio, stabilendo diritti come la portabilità dei dati e il diritto all'oblio. Le banche e gli intermediari finanziari devono garantire che i dati siano trattati in modo da proteggere la privacy e i diritti degli individui.

---oOo---

L'armonizzazione delle tipologie di credito al consumo in Europa ha favorito una standardizzazione delle principali modalità di finanziamento personale.

Il regolamento prevede che tutte queste tipologie siano accompagnate da contratti chiari e da

informative dettagliate.

Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE sui contratti di credito ai consumatori (*Consumer Credit Directive*, CCD II), che abroga la Direttiva 2008/48/CE.

Il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali della CCD II è fissato al 20 novembre 2025 ma l'entrata in vigore è rinviata a partire dal 20 novembre 2026.

La Direttiva abrogata continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.

---oOo---

1.3 Tipologia di finanziamento

Le più diffuse forme di credito al consumo sono:

- a. il prestito non finalizzato;
- b. l'apertura di credito in conto corrente;
- c. il prestito con carta di credito revolving;
- d. il prestito finalizzato detto anche credito collegato.

---oOo---

a. Il Prestito non finalizzato

Nel prestito non finalizzato si distinguono due tipologie:

- il prestito personale;
- il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento.

Prestito personale

Il prestito personale viene, di solito, concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio del mancato rimborso, il finanziatore può richiedere garanzie personali, quali una fideiussione e/o una polizza assicurativa.

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento

La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore attraverso l'istituto della delegazione passiva di pagamento.

---oOo---

b. Apertura di credito in conto corrente

In questo caso, la banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Il cliente paga:

- una commissione alla banca per avere la somma a disposizione;
- gli interessi indicati nel contratto sulle somme utilizzate.

Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata per capitale e interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

---oOo---

c. Prestito con carta di credito revolving

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso che di solito è variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore.

Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama “revolving”.

---oOo---

d. Prestito finalizzato

Il prestito finalizzato, o “credito collegato”, è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l’indicazione dei loro prezzi.

Il finanziamento può andare da euro 200,00 a euro 75.000,00 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi (quale, per esempio, il negoziante o il Concessionario auto).

Quando un finanziamento è nella forma del “credito ai consumatori”, la legge prevede particolari tutele e diritti del consumatore rispetto ad altri tipi di finanziamento.

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per ottenerlo però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama “merito creditizio” e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del con-

sumatore.

---oOo---

2. Caratteristiche dei principali indicatori finanziari relativi alle operazioni di credito al consumo

---oOo---

Nel seguito si riepilogano i principali indicatori finanziari che ricorrono nei contratti di credito al consumo unitamente ad altri che, pur non riportati nella modulistica, si rivelano utili per comprendere il costo effettivo del finanziamento.

---oOo---

a. TAN - TASSO ANNUO NOMINALE

È il parametro annuale utilizzato per il calcolo degli interessi maturati nel periodo (mensile, trimestrale, semestrale) ed è un elemento essenziale del contratto, indispensabile per la costruzione dell'algoritmo utilizzato nel calcolo degli interessi.

Il TAN corrisponde al TAE/TIR solo qualora il contratto preveda rate di rimborso annue; diversamente, in caso di pagamenti infrannuali, il TAN sarà sempre inferiore al corrispondente al TAE/TIR.

La motivazione è dovuta al fatto che il debitore in caso di un unico pagamento annuo, fino alla scadenza dell'ultimo giorno avrà a disposizione interamente gli interessi maturati, circostanza che non avviene con le rate infrannuali in cui mensilmente il debitore è privato della quota mensile degli interessi maturati.

---oOo---

b. TAE - TASSO ANNUO EFFETTIVO

È il tasso che considera l'effetto in termini di maggiore onerosità di più pagamenti annui secondo la formula:

$$Tae = [(1+r)^n]-1$$

La formula per il calcolo del TAE, matematicamente, è la medesima che si utilizza per il calcolo del TAEG e del TEG nei finanziamenti (fatta eccezione per il TEG relativo alle operazioni in conto corrente per la quale Banca d'Italia ha elaborato una formula ad hoc).

---oOo---

c. TAEG - TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

Tecnicamente ha la medesima costruzione del TAE, ma diversamente dal TAE il TAEG accoglie anche l'effetto di tutti i gli oneri che direttamente concorrono alla erogazione del credito.

Il TAEG, infatti, accogliendo i costi relativi al credito appare molto simile al TEG in quanto ne condivide la formula e la totalità delle tipologie di oneri rilevanti ai fini della sua determinazione fatta eccezione per le imposte e le tasse.

Rappresenta lo strumento principale ai fini della verifica del rispetto della trasparenza nei contratti al consumo; la sua assenza o errata indicazione determina, ai sensi dell'art. 125 *Bis* co. 7 TUB, l'applicazione, del tasso sostitutivo rappresentato dal «saggio minimo bot» rilevato nei 12 mesi precedenti l'operazione.

La formula è stata introdotta per la prima volta con il decreto del Ministero del Tesoro dell'8.07.1992 ed è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

La formula esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Infine, si precisa come l'ISC corrisponda esattamente al TAEG.

---oOo---

d. TIR - TASSO INTERNO DI RENDIMENTO

Il tasso interno di rendimento, meglio noto come «internal rate of return» viene generalmente utilizzato per determinare la redditività di un potenziale investimento basandosi sui flussi monetari previsti.

7

Attraverso l'utilizzo del TIR si considera come valore attuale netto (o net present value) di tutti i flussi di cassa come pari a zero.

Il TIR si differenzia dal TAE dal punto di vista dell'osservatore. Il TIR è, infatti, il tasso annuale di crescita che l'investitore si attende dal proprio investimento, mentre il TAE è l'indicazione del costo che il soggetto finanziato dovrà sostenere.

Il TIR corrisponde al TAN solo nel caso di versamenti annuali; diversamente, il TIR sarà sempre maggiore del TAN.

---oOo---

e. TEGM - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il TEGM è il tasso effettivo medio indispensabile al fine della rilevazione del tasso soglia TSU.

La determinazione del TEGM si basa sui dati comunicati trimestralmente dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia con riferimento alle diverse categorie di operazioni bancarie; successivamente il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia) elabora dette informazioni e, con il parere della Banca d'Italia, individua, per ogni tipologia di operazione, il tasso effettivo globale medio praticato nel trimestre successivo.

---oOo---

f. TEG - TASSO EFFETTIVO GLOBALE

È il tasso che esprime l'onerosità del finanziamento ai fini della verifica del rispetto della nor-

mativa antiusura.

Matematicamente si comporta esattamente come il TAEG (per le operazioni di finanziamento non in conto corrente) con l'unica differenza che tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo non vi sono comprese, per espressa previsione normativa, le imposte e le tasse.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della L. 108/1996 ai fini della determinazione del TEG si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Non ha alcuna valenza ai fini della trasparenza nei rapporti di credito; pertanto, non è prevista la sua collocazione né nei prospetti informativi e nemmeno nei documenti di sintesi.

Questo indicatore non è di immediato calcolo poiché la norma non prevede un'indicazione analitica dei costi rilevanti ai fini della determinazione del TEG.

Pertanto, gli oneri concorrenti nel calcolo del TEG sono stati individuati nel tempo sia attraverso le precisazioni fornite, di volta in volta, dalla Banca d'Italia sia le numerose pronunce giurisprudenziali.

---oOo---

g. TSU - TASSO SOGLIA USURA

Per la determinazione del TASSO SOGLIA USURA (o anche semplicemente TASSO SOGLIA) si dovrà partire dal valore del TEGM aumentandolo di $\frac{1}{4}$ e per poi sommare ulteriori 4 punti percentuali (p.p.).

Tuttavia, è importante segnalare che se la differenza tra il TASSO SOGLIA così determinato ed il TEGM di partenza è maggiore di 8 p.p. il tasso soglia sarà calcolato semplicemente aumentando di 8 p.p. il TEGM di riferimento.

Ricapitolando, la base di partenza per il TSU è il TEG.

Per la determinazione del tasso soglia partendo dal TEG si dovrà:

- aumentarlo di $\frac{1}{4}$
- sommare ulteriori 4 punti percentuali
- confrontare il risultato ottenuto con il tasso medio di partenza. Se la differenza è minore di 8, il tasso soglia è quello ottenuto dal calcolo sopra esposto, mentre se la differenza è maggiore di 8 il tasso soglia è calcolato aumentando di 8 punti il tasso medio globale di partenza.

Ad oggi vengono individuate 14 tipologie di operazioni a loro volta suddivise in classi di importo, per ognuna di esse viene calcolato uno specifico Tasso soglia usura.

“Credito al consumo” è, tuttavia, un'espressione piuttosto ampia che include varie tipologie di finanziamento destinate ai consumatori (famiglie).

Secondo le Istruzioni per la rilevazione del TEGM rilasciate di volta in volta dalla Banca d'Italia,

si possono, infatti, individuare le seguenti categorie di operazioni distinte per classi di importo finanziato:

Categoria di operazioni	Classe di importo
credito personale	in base al capitale finanziato
credito finalizzato	in base al capitale finanziato
prestito c/cessione del quinto (stipendio o pensione)	fino a euro 15.000,00
	oltre euro 15.000,00,
credito revolving	in base al capitale finanziato
finanziamento con utilizzo di carta di credito	in base al capitale finanziato

---oOo---

Rientrano nella categoria del “Credito personale” i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici:

- destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- erogati in un'unica soluzione;
- rimborsabili in base a un piano di ammortamento.

---oOo---

Rientrano nella categoria del “Credito finalizzato” i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro. I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

---oOo---

Rientrano (intuitivamente) nella categoria dei “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950.

---oOo---

Rientrano nella categoria del “Credito revolving” le operazioni di credito revolving assistite dalla messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido.

---oOo---

Rientrano, infine, nella categoria dei “Finanziamenti con utilizzo di carte di credito” i finanzia-

menti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito.

---oOo---

3. Le differenti tipologie di carte di credito

Riteniamo utile illustrare brevemente le caratteristiche degli più diffusi strumenti tecnici che assistono sia le operazioni di credito al consumo che, più in generale, le operazioni di pagamento presso negozi anche on-line.

---oOo---

Le banche rilasciano diversi tipi di carte di credito ma anche altre carte di pagamento che permettono di effettuare sia acquisti presso negozi e online, sia operazioni agli sportelli automatici ATM.

Il cliente/consumatore, infatti, può scegliere tra:

- carta di credito a saldo;
- carta di debito;
- carta revolving;
- carta virtualizzata;
- carta di credito aziendale;
- carta di credito co-brand.

10

Tutte le carte di pagamento rilasciate “fisicamente” dalle banche oggi sono dotate di protocolli di riconoscimento che possono essere il chip, il contactless o entrambi; solo alcune, a livello residuale, hanno ancora la banda magnetica. Fanno eccezioni le carte virtuali, che, come vedremo, permettono di effettuare le stesse operazioni pur senza avere alcuna fisicità in quanto disponibili esclusivamente in formato digitale.

Di seguito, si esaminano le diverse caratteristiche delle carte di pagamento.

---oOo---

La **carta di credito a saldo** (o, anche semplicemente, carta di credito) è quella più comune e diffusa.

Si tratta di una carta legata al proprio conto corrente che permette di effettuare le più usuali operazioni finanziarie come prelievi in ATM, acquisti online e in negozio. È definita a saldo perché la somma di denaro che si utilizza, viene restituita alla banca solo nel mese successivo e senza interessi, secondo i tempi stabiliti da contratto. La somma utilizzata viene erogata direttamente dalla banca, per questo motivo è chiamata carta di credito perché l'istituto bancario fornisce in anticipo il denaro che verrà poi restituito dal cliente il mese successivo (generalmente il giorno 15).

---oOo---

La **carta di debito** è una carta strettamente collegata con il proprio conto corrente. La somma che si utilizza per i pagamenti viene prelevata direttamente dal proprio conto e non si può eccedere oltre la disponibilità residua.

---oOo---

La **carta revolving** è uno strumento di pagamento legato ad un finanziamento bancario. La somma di denaro utilizzata, a differenza della carta di credito a saldo, non viene prelevata dal conto corrente.

La carta di credito revolving rientra tra i contratti di credito al consumo.

La *ratio* sottesa a questa tipologia contrattuale è quella di facilitare ed incentivare l'acquisto di beni e servizi di consumo anche da parte di chi non disponga nell'immediato dell'intera liquidità necessaria.

La più comune forma di rimborso è sicuramente quella di versamenti rateali mensili del cliente con l'addebito di interessi, invero ciascuna rata include una parte di capitale e una parte di interessi.

Il carattere *revolving* del credito si estrinseca nel fatto che con il deposito di ogni rata il cliente ripristina parzialmente la somma concessa, la quale potrà così essere riutilizzata per altre operazioni, configurandosi nella sostanza una forma di finanziamento a tempo indeterminato.

11

---oOo---

La **carta virtualizzata** ha le stesse funzionalità di una carta di credito fisica, ma invece di averla nel portafoglio, è caricata sui portafogli digitali wallet dello smartphone o smart watch. Questo permette di avere con sé solo il proprio smartphone ed effettuare le stesse operazioni effettuabili con una carta di pagamento fisica.

---oOo---

La **carta di credito aziendale** è una carta di credito normale ma destinata per piccole, medie e grandi imprese, per liberi professionisti. Con questa carta si possono svolgere le tipiche operazioni come prelievo Atm in Italia o all'estero e pagamenti online o in negozi. A differenza delle altre carte di credito, la carta aziendale è dedicata al settore business. Infatti, tra i vantaggi vi è la possibilità di addebito posticipato, la copertura assicurativa per le transazioni e l'assistenza in caso di frodi.

La carta di credito aziendale è nata per soddisfare le esigenze più comuni di coloro che operano nel settore business e corporate.

La carta aziendale permette di effettuare operazioni anche su grosse somme di denaro che la carta di credito normale non permette di effettuare perché dotata generalmente di un plafond mensile più basso.

Un plus importante rispetto alle carte di credito tradizionali, è che le carte aziendali sono co-

per te da un'assicurazione contro un utilizzo fraudolento o in caso di smarrimento.

A differenza della carta di credito che è personale, la carta di credito aziendale può essere usata sia dal titolare dell'azienda che dai suoi collaboratori.

Vi possono essere due tipi di intestazioni della carta aziendale: non nominativa e nominativa.

La carta di credito aziendale non nominativa è intestata all'azienda ed è collegata al conto corrente della società e può essere usata liberamente da tutti i dipendenti.

Generalmente, gli imprenditori utilizzano la soluzione della carta di credito aziendale nominativa nel caso in cui siano titolari di medie imprese o corporate: visto il numero maggiore di dipendenti, può essere uno strumento utile per monitorare spese come vitto, alloggio, trasferte.

---oOo---

Le **carte di credito co-brand** negli ultimi anni hanno avuto una grande diffusione. Si tratta di carte di credito che la banca emette in partnership con altre aziende, le quali mettono a disposizione il proprio marchio. La carta ha la stessa funzionalità di una carta di credito classica o di una carta revolving. L'azienda partner garantisce, inoltre, alcune agevolazioni sui servizi che fornisce.

---oOo---

4. Riferimenti normativi e letture consigliate

- D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 TUB, Capo II – Credito ai consumatori da Art. 121 a art. 126
- D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo
- Guida della Banca d'Italia – Il credito ai consumatori in parole semplici
- Banca d'Italia - Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria – Servizio vigilanza sul comportamento degli intermediari